



Città di Chioggia Città d'arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 IN SEDUTA DEL 6/4/2016

OGGETTO	<i>APPROVAZIONE VARIANTE PRG PER ASSEGNAZIONE DI NUOVA DESTINAZIONE DI ZONA DELLA STRADA PERPENDICOLARE A VIA NICOLO' ZENO PER DECADENZA VINCOLO.</i>
----------------	---

Nell'anno duemilasedici addì 6 del mese di aprile alle ore 16:25 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Penzo Matteo	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Gibin Fabiano	Consigliere Comunale	X	
6	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale	X	
7	Tiozzo Fasiolo Daniel	Consigliere Comunale		X
8	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
9	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale		X
10	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale		X
11	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale		X
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Varagnolo Sandro	Consigliere Comunale	X	
17	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale		X
18	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
19	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
20	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
21	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
22	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
23	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
24	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Dal Zilio Marzia Segretario Generale del Comune

Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13 maggio 2015 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. per assegnazione di nuova destinazione di zona della strada perpendicolare a via Nicolò Zeno per decadenza vincolo ai sensi dell'art. 48 comma septies della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., località Sottomarina di Chioggia;
- gli atti riguardanti la pubblicazione di cui sopra sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 18 giugno 2015 al 29 giugno 2015 presso l'ufficio urbanistica del comune di Chioggia (allegato 1) e dal 14 luglio 2015 per dieci giorni consecutivi, presso la Provincia di Venezia (allegato 2) e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- nei successivi 20 giorni non è pervenuta nessuna osservazione presso il protocollo del Comune di Chioggia come da attestazione del Dirigente del Settore Urbanistica (allegato 3) e nessuna presso la provincia di Venezia;
- la Commissione di Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 01/2016 del 19 gennaio 2016 con voto n. 29/9795 ha espresso parere favorevole (allegato 4);

CONSIDERATO che la cartografia del PRG relativa alla viabilità perpendicolare a via N. Zeno è stata modificata dall'ufficio destinando l'area a viabilità privata all'interno della zona edificabile di completamento B1 priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

- estratto PRG tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) - scala 1:5000;
- estratto PRG tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) - scala :2000.

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante parziale al P.R.G. per

con voti favorevoli 13, contrari 4 (Boscolo Gilberto, Dolfin Marco, Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 la variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l’area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

- estratto PRG tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) - scala 1:5000;
- estratto PRG tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) - scala :2000.

DI ASSolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune , avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili”.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Dal Zilio Marzia
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Penzo Matteo
FIRMATO DIGITALMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 13 maggio 2015 è stata adottata la variante parziale al P.R.G. per assegnazione di nuova destinazione di zona della strada perpendicolare a via Nicolò Zeno per decadenza vincolo ai sensi dell'art. 48 comma septies della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i., località Sottomarina di Chioggia;
- gli atti riguardanti la pubblicazione di cui sopra sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 18 giugno 2015 al 29 giugno 2015 presso l'ufficio urbanistica del comune di Chioggia (allegato 1) e dal 14 luglio 2015 per dieci giorni consecutivi, presso la Provincia di Venezia (allegato 2) e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- nei successivi 20 giorni non è pervenuta nessuna osservazione presso il protocollo del Comune di Chioggia come da attestazione del Dirigente del Settore Urbanistica (allegato 3) e nessuna presso la provincia di Venezia;
- la Commissione di Salvaguardia di Venezia nella seduta n. 01/2016 del 19 gennaio 2016 con voto n. 29/9795 ha espresso parere favorevole (allegato 4);

CONSIDERATO che la cartografia del PRG relativa alla viabilità perpendicolare a via N. Zeno è stata modificata dall'ufficio destinando l'area a viabilità privata all'interno della zona edificabile di completamento B1 priva di valore edificabile in quanto considerata parte delle opere di urbanizzazione ed esclusa pertanto dalla superficie fondiaria (art. 6 NTA del PRG vigente);

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

- estratto PRG tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) - scala 1:5000;
- estratto PRG tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) - scala :2000.

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

- la vigente variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante parziale al P.R.G. per

D E L I B E R A

DI DARE ATTO di quanto in premessa;

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 la variante parziale al P.R.G. finalizzata a dettare una nuova disciplina per l’area nelle quali è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica allegata alla presente deliberazione costituita da:

- estratto PRG tav. 13.1.D (vigente) e estratto tav. 13.1.D (variante) - scala 1:5000;
- estratto PRG tav. 13.3.4 (vigente) e estratto tav. 13.3.4 (variante) - scala :2000.

DI ASSolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, del sito web dell’ente.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune , avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili”.

Con successiva e separata votazione

Con voti unanimi espressi ed accertati per legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, coma 4 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
con le seguenti annotazioni: mancano gli allegati progettuali citati nella delibera

14/03/2016

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)
FIRMATO DIGITALMENTE